

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con eventuali servizi opzionali di direzione dei lavori, CSE e assistenza al collaudo per i lavori di riconversione dell'ex sala alte tensioni presso la palazzina "D" del Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino – Progetto "Progetto Double AXE"

CIG B227D60CB5

Sommario

Premesse	4
1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2 – Dotazioni tecniche.....	6
1.3 – Identificazione.....	7
2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 – Documenti di gara	8
2.2 – Chiarimenti.....	8
2.3 – Comunicazioni.....	9
3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E MODIFICHE DEL CONTRATTO	
3.1. Oggetto, importo dell'appalto a base d'asta	10
3.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	12
3.3 – Valore totale dell'appalto.....	14
4. DURATA DELL'APPALTO, ANTICIPAZIONE E FINANZIAMENTO.....	14
4.1. Durata dell'appalto	14
4.2. Anticipazione dei pagamenti.....	15
4.3 - Revisione dei prezzi.....	15
5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE... 15	
6 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	19
7.1 Requisiti di idoneità.....	20
Requisiti del gruppo di lavoro	20
7.1.1 Gruppo di lavoro per la Progettazione.....	21

7.1.2 Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.....	21
7.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale	22
7.3 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	25
7.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.....	26
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	27
7.5 – Altri requisiti di partecipazione.....	27
8 – AVVALIMENTO.....	28
9 – SUBAPPALTO	29
10 – GARANZIA PROVVISORIA.....	29
11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	30
12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	30
12.1 – Regole per la presentazione dell’offerta.....	31
13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
14 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
14.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	34
14.2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	38
14.3 – (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	39
14.4 – Documentazione in caso di avvalimento	39
14.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati	39
15 – OFFERTA TECNICA	41
16 – OFFERTA ECONOMICA.....	44
17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	45
17.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica... ..	46
17.3 – Criterio di valutazione dell’offerta economica.....	49
Art. 7.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi	49
18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
19 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	50
20 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50

21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	51
22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	52
23 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	52
24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	54
26 – ACCESSO AGLI ATTI.....	55
27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	56

Premesse

Con determina del Direttore Generale dell'INRiM n. 487 del 18/06/2024, l'INRiM ha deciso di affidare mediante procedura aperta ex artt. 71, 108, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, i servizi di servizi di architettura e ingegneria per il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con eventuali servizi opzionali di direzione dei lavori, CSE e assistenza al collaudo per i lavori di riconversione dell'ex sala alte tensioni presso la palazzina "D" del Campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Strada delle Cacce 91, Torino, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 n° 256.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice).

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia **BIM**).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico certificato per le procedure telematiche di acquisto, come indicato al successivo art. 1, accessibile all'indirizzo internet <https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito istituzionale di questa Amministrazione si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del co. 1 art. 108 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (nel seguito INRiM oppure stazione concedente) sito in Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino (Codice NUTS ITC11).

CIG: B227D60CB5

CUI: 09261710017202400005

CUP E12F23000220001

CPV: 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche RUP) è l'Arch. Claudio Rolfo, Responsabile della U.O. Coordinamento Tecnologico dell'INRiM, il cui indirizzo e-mail è: c.rolfo@inrim.it.

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Daniele Ceccato, Responsabile della U.O. Acquisti Tecnici e Lavori dell'INRiM, il cui indirizzo e-mail è: d.ceccato@inrim.it.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC) è l'Ing. Gaetano Chirico, Responsabile della U.O. Servizi Tecnici dell'INRiM, il cui indirizzo e-mail è: g.chirico@inrim.it;

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, la durata del procedimento è di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste agli artt. 4 e 5, del medesimo Allegato.

1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto prescritto nei manuali di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le regole per l'accesso e l'utilizzo del Sistema sono descritte nella "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori" e "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" della Piattaforma, nonché nei documenti "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili nella sezione "Accesso area riservata" della Piattaforma, che costituiscono parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di ricezione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 – Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 – Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma dovranno essere effettuate **tempestivamente e comunque entro il giorno 16/07/2024**, inviando una comunicazione all’indirizzo: inrim@pec.it indicando sia il seguente oggetto *“Richiesta supporto procedura aperta servizi di progettazione palazzina D – CIG B227D60CB5”* sia l’eventuale codice errore generato dalla Piattaforma. Richieste successive al suddetto termine potrebbero non essere risolte in tempo utile per la tempestiva presentazione dell’offerta. In tal caso, l’Istituto non sarà responsabile.

L’Operatore economico registrato alla Piattaforma telematica dovrà accedere all’Area riservata, sezione *“Bandi di gara in corso”*, individuare la presente procedura e cliccare su *“Visualizza scheda”*, quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante *“Presenta offerta”* e seguire l’apposito percorso guidato che consente la compilazione dell’offerta e la predisposizione delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e allegati;
- 2) Capitolato Prestazionale;
- 3) Modalità di calcolo parcella professionale;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Bando di gara;
- 6) Disciplinare di gara con i seguenti modelli allegati:
 1. Modello istanza di partecipazione;
 2. Modello dichiarazione requisiti speciali;
 3. Modello DGUE;
 4. Modello dichiarazione conflitto di interessi;
 5. Modello dichiarazione Titolare Effettivo;
 6. Modello dichiarazione conflitto interessi Titolare Effettivo;
 7. Modello dichiarazione in caso di avvalimento;
 8. Modello offerta economica;
 9. Modello dichiarazioni accesso agli atti;
- 7) Istruzioni operative presenti nella sezione “*Istruzioni e Manuali*” della Piattaforma telematica U-Buy al link: <https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La documentazione di cui al punto 1) relativa al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è liberamente scaricabile accedendo al seguente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1Xhj1BDv8OjvDwwV5j39S1PN_pvanC_6?usp=sharing

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente in formato elettronico sul sito istituzionale dell’INRiM all’indirizzo internet <https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell’AGID approvate con deliberazione n. 157/2020, alla sezione “*Gare e procedure in corso*”.

2.2 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte ovvero **entro le ore 23:59 del giorno 12/07/2024**, in via telematica attraverso la sezione “Comunicazioni” dell’Area Riservata della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione *"Comunicazioni della stazione appaltante"*.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura vengono trasmesse tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale U-Buy all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione. E' onere dell'operatore economico presidiare tale recapito, restando esclusa ogni responsabilità in capo all'INRiM in caso di mancata presa visione di quanto ivi ricevuto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche, le comunicazioni inerenti la documentazione di gara o le risposte ai chiarimenti di interesse generale, vengono pubblicate sulla Piattaforma, alla pagina dedicata alla procedura, attraverso la pubblicazione nella sezione *"Comunicazioni della stazione appaltante"*.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la predetta sezione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'INRiM. In caso contrario, l'Istituto declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 2, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Come indicato nella sopra citata Determinazione del Direttore Generale dell'INRiM n. 487 del 18/06/2024, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessaria una gestione unitaria delle prestazioni affidate che dovranno essere svolte in modo integrale e coordinato tra tutte le figure specialistiche richieste.

3.1. Oggetto, importo dell'appalto a base d'asta

L'appalto ha ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e degli enti preposti, per i lavori di riconversione della sala alte tensioni presso la palazzina "D" del campus dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino.

Il servizio oggetto del contratto è composto come indicato nella tabella seguente:

Tabella 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e degli enti preposti</i>	71220000-6	Euro 245.687,14
Importo totale a base di gara		Euro 245.687,14

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondo MUR per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi di cui all'allegato 1.3 del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato valutato pari a zero. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 non è necessario

predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

È richiesta l'elaborazione della progettazione in modalità “**Building Information Modeling**” (BIM), secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

In ragione della adozione della metodologia BIM, all'importo da porre a base di gara, è stato applicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.13 al Codice, un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento è stato applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

La prestazione principale è quella relativa a Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria (**EDILIZIA E.10**).

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE Rif. ex art. 14 L. 143/1949 Classi e categorie	Grado Complessità <<G>>	Importo delle opere	Importo corrispettivi servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione * importi comprensivi di spese e oneri accessori
EDILIZIA E.10 <i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	I d	1.20	€ 600.000,00	€ 78.971,66
STRUTTURE S.01 <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni</i>	IX a	0.70	€ 700.000,00	€ 46.933,58
IMPIANTI IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione trattamento dell'aria - Impianti meccanici</i>	III b	0.85	€ 750.000,00	€ 55.836,08

<i>di distribuzione fluidi – Impianto solare termico Note: Impianti fluidomeccanici per la climatizzazione invernale ed estiva, approvvigionamento idrico sanitaria e centrale termofrigorifera</i>				
IMPIANTI IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	1.15	€ 550.000,00	€ 63.945,82
Totale comprensivo di spese e oneri				€ 245.687,14

L'importo del servizio opzionale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

I calcoli della parcella sono contenuti meglio dettagliati nell'Allegato "06 Determinazione parcella professionale" del Documento di Indirizzo alla Progettazione.

L'importo dei servizi sarà determinato in applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara.

3.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice è prevista la seguente opzione che INRiM si riserva la facoltà di attivare:

- a)** Incarico di Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assistenza al collaudo, chiusura delle pratiche autorizzative, accatastamento e ottenimento dell'agibilità.

Tabella n. 3 – Categorie e ID e tariffe:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE Rif. ex art. 14 L. 143/1949 Classi e categorie	Grado Complessità <<G>>	Importo delle opere	Importo corrispettivi servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza (opzionale) * <i>importi comprensivi di spese e oneri accessori</i>
-------------------	--	-------------------------------	------------------------	--

EDILIZIA E.10 <i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poliscolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	I d	1.20	€ 600.000,00	€ 57.602,26
STRUTTURE S.01 <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni</i>	IX a	0.70	€ 700.000,00	€ 40.630,53
IMPIANTI IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i> <i>Note: Impianti fluidomeccanici per la climatizzazione invernale ed estiva, approvvigionamento idrico sanitario e centrale termofrigorifera</i>	III b	0.85	€ 750.000,00	€ 47.839,01
IMPIANTI IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	1.15	€ 550.000,00	€ 50.418,95
Totale comprensivo di spese e oneri				€ 196.490,75

L'importo del servizio opzionale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

I calcoli della parcella sono contenuti meglio dettagliati nell'Allegato "06 Determinazione parcella professionale" del Documento di Indirizzo alla Progettazione.

L'importo dei servizi opzionali di cui alla precedente lettera a) del paragrafo 3.2 sarà determinato in applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto dei servizi a base di gara e di quello – eventuale – relativo ai servizi opzionali, l'Ente Committente potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3 – Valore totale dell'appalto

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo complessivo stimato dell'affidamento in concessione è il seguente: al netto di IVA e di altre imposte o contributi di legge.

Prestazione	Importo
Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), e ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e degli enti preposti	€ 245.687,14
(Opzionale) Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), assistenza al collaudo, chiusura delle pratiche autorizzative, accatastamento e ottenimento dell'agibilità	€ 196.490,75
Valore globale stimato	€ 442.177,89

4. DURATA DELL'APPALTO, ANTICIPAZIONE E FINANZIAMENTO

4.1. Durata dell'appalto

Il termine di ultimazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ottenimento delle autorizzazioni presso gli enti competenti è stabilito in **giorni 180 (centottanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del RUP che disporrà l'inizio dell'attività di redazione, così suddiviso (art. 9 Capitolato prestazionale):

- a) Termine per il Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprendente le verifiche con gli enti sovraordinati per il successivo relativo rilascio dei pareri e nulla osta (Urbanistica Città di Torino, commissione del paesaggio, Patrimonio Città di Torino, VV.F, ASL etc.): **60 giorni naturali e consecutivi**;

- b) Termine per la Predisposizione, presentazione delle istanze necessarie e ottenimento dei titoli abilitativi (Urbanistica Città di Torino, commissione del paesaggio, Patrimonio Città di Torino, VV.F, ASL etc.): **60 giorni naturali e consecutivi**;
- c) Termine per Attività relative alle prestazioni di Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - (CSP) - **Giorni 60 naturali continuativi**.

Per l'attività opzionale di direzione lavori, misura e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, si considera come base di calcolo il termine previsto per il completamento dei lavori.

Le operazioni di assistenza al collaudo, chiusura delle pratiche autorizzative, accatastamento e ottenimento dell'agibilità dovranno essere terminate entro giorni 90 naturali continuativi dalla data di ricezione della comunicazione scritta del RUP che disporrà l'inizio dell'attività.

L'incarico si intenderà concluso non prima dell'approvazione, da parte dell'INRiM, del collaudo tecnico ed amministrativo delle opere, nel caso di attivazione dell'opzione per la Direzione Lavori.

4.2. Anticipazione dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice, e dell'art. 33, dell'Allegato II.14 allo stesso Codice, per il presente appalto non è prevista l'anticipazione del prezzo trattandosi di prestazioni di natura intellettuale che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

4.3 - Revisione dei prezzi

Trova applicazione l'istituto della revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire. Si rimanda all'art. 5 dello Schema di Contratto.

5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;

- e) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- f) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- g) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione attraverso il sistema FVOE, l'Operatore economico, su richiesta della stazione appaltante, dovrà autorizzare l'accesso dell'Istituto scrivente attraverso le funzionalità del predetto sistema. Per la registrazione e la gestione dei successivi adempimenti, si invita pertanto la Società in indirizzo a provvedere alla registrazione accedendo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione attraverso il sistema FVOE, l'Operatore economico dovrà autorizzare l'accesso dell'Istituto scrivente attraverso le funzionalità del predetto sistema. Per la registrazione e la gestione dei successivi adempimenti, si invita pertanto la Società in indirizzo a provvedere alla registrazione accedendo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a

offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

7.1 Requisiti di idoneità

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi **albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (opzionale)

d) Possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti

7.1.1 Gruppo di lavoro per la Progettazione

Il **Gruppo di lavoro per la Progettazione** previsto per lo svolgimento dell'incarico di progettazione della fattibilità tecnico ed economica, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione deve assicurare la presenza **di almeno n. 5 (cinque) professionalità**.

Le **unità minime** previste per lo svolgimento di tale incarico sono pari a **n. 4 (quattro)**, così suddivise:

Ruolo	Requisiti	Numero professionisti
Progettista generale dell'opera (edilizia e architettonica), coordinatore della progettazione e responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche oltre alla responsabilità dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e degli enti preposti	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni	1
Progettista delle strutture, con specifiche competenze anti sismiche	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni	1
Progettista in ambito impianti fluidomeccanici (condizionamento, riscaldamento, trattamento dell'aria e idrosanitari);	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Progettista in ambito impianti elettrici e speciali;	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) che può coincidere con una delle altre figure.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.lgs. 81/08 e s.m.i.	1

7.1.2 Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il **Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** deve assicurare la presenza **di almeno n. 4 (quattro) professionalità**.

Le **unità minime** previste per lo svolgimento di tale incarico sono pari a **n. 3 (tre)**, così suddivise:

Ruolo	Requisiti	Numero professionisti
Direttore dei lavori, che potrà avvalersi di specifici direttori operativi per le strutture, gli impianti fluidomeccanici, elettrici e speciali;	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione	1

	alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni	
Coordinatore generale per le operazioni di assistenza al collaudo, la chiusura delle pratiche autorizzative, l'accatastamento e l'ottenimento dell'agibilità	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni	1
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)*;	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.lgs. 81/08 e s.m.i.	1
Assistente giornaliero in cantiere che può coincidere con il Direttore dei lavori;	Diploma di tipo tecnico	1

*Si precisa che il soggetto che espleta l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dovrà essere diverso dai precedenti.

Potranno fare parte del gruppo di lavoro di cui sopra i soci attivi, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che hanno fatturato nei confronti dell'Affidatario una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A., abilitati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo specifico ruolo che verrà agli stessi assegnato.

7.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE Rif. ex art. 14 L. 143/1949 Classi e categorie	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA E.10 <i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	I d	€ 600.000,00	€ 600.000,00
STRUTTURE S.01 <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni</i>	IX a	€ 700.000,00	€ 700.000,00

IMPIANTI IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico</i> <i>Note: Impianti fluidomeccanici per la climatizzazione invernale ed estiva, approvvigionamento idrico sanitaria e centrale termofrigorifera</i>	III b	€ 750.000,00	€ 750.000,00
IMPIANTI IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	€ 550.000,00	€ 550.000,00

- b) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due** servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno **pari a 0,60** volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D’OPERA	ID OPERE Rif. ex art. 14 L. 143/1949 Classi e categorie	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
EDILIZIA E.10 <i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	I d	€ 600.000,00	€ 360.000,00
STRUTTURE S.01 <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata inferiore a due anni</i>	IX a	€ 700.000,00	€ 420.000,00
IMPIANTI IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico</i> <i>Note: Impianti fluidomeccanici per la climatizzazione invernale ed estiva, approvvigionamento idrico sanitaria e centrale termofrigorifera</i>	III b	€ 750.000,00	€ 450.000,00

IMPIANTI IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	€ 550.000,00	€ 330.000,00
--	-------	--------------	--------------

Gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, **saranno presi in considerazione tutti i servizi** attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art.41 e allegato I.7 del Codice **concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.**

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo.

Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori.

La direzione lavori si intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta.

Nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- c) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e dei componenti del gruppo di lavoro come definiti nella tabella del Gruppo di lavoro di cui ai paragrafi 7.1.1. e 7.1.2. del presente Disciplinare di gara.

7.3 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è **condizione di partecipazione** la presenza, quale progettista, di almeno un **GIOVANE PROFESSIONISTA** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 7.1 lettera b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui

questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lettera c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 7.2 lettera a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Il requisito del servizio di punta di cui al **punto 7.2 lettera b)** deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lettera c)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lettera c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 – Altri requisiti di partecipazione

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a:

- **[in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti]** consegnare all'INRiM, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **[in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti]** consegnare all'INRiM, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

8 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 del presente Disciplinare, e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'articolo 26, dell'Allegato II.12 del Codice, nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al **punto 7.2, lettera c)**, di cui sopra solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo

digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 – SUBAPPALTO

Si richiama la disciplina di cui all'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica nell'apposita sezione del modello DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta, comunque, ferma, la responsabilità esclusiva del progettista.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023.

Per le modalità di pagamento del contributo si rimanda alle indicazioni fornite dall’ANAC alla seguente pagina:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L’operatore economico allega la ricevuta comprovante il pagamento nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ex art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta, unitamente alla documentazione relativa alla procedura, deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 23/07/2024 a pena di esclusione.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La Piattaforma accetta esclusivamente files in formato **pdf**.

Si precisa che la dimensione massima, in MB, del singolo upload di file è di 70MB. Il limite massimo complessivo dell'offerta (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica) è di 300MB.

12.1 – Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche relative all'utilizzo della piattaforma di negoziazione U-Buy indicate nel presente Disciplinare (**Allegato 7**), di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti il caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine di – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – assegnato dall’INRiM. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

14 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

- Modello domanda di partecipazione;
- Modello dichiarazione requisiti speciali;
- Modello DGUE;
- Modello dichiarazione conflitto di interessi;
- Modello dichiarazione Titolare Effettivo;
- Modello dichiarazione conflitto interessi Titolare Effettivo;
- Modello Dichiarazioni in caso di avalimento;

- dichiarazioni accesso agli atti;
- (eventuale) documentazione in caso di avalimento;
- (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- Ricevuta F24 Elide comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo euro 16,00;
- Ricevuta comprovante il versamento del contributo ANAC;
- Eventuale procura;

14.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui al **modello "01_Modello istanza partecipazione"**, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- **i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) **dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3**, del Codice, (in caso di operatore economico plurisoggettivo dovranno essere indicati i predetti soggetti in riferimento a ciascun partecipante) ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli:

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati:

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti:

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria:

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.
- J. In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili:

- K. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale; con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;
- **di considerare remunerativa l'offerta economica** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **di essere edotto** degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante pubblicato al seguente link: [36](https://trasparenza.inrim.it/sites/trasparenza/files/2022-

</div>
<div data-bbox=)

07/inrim_codice_di_comportamento_2015.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B.: in applicazione delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, dall'importo dovuto dall'aggiudicatario per la stipula del contratto, pari ad € 120,00, come definito dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, verrà detratto l'importo della marca da bollo di € 16,00 già versato in fase di partecipazione alla presente procedura.

14.2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il modello xml predisposto dalla Stazione appaltante (**Modello n. 03**).

Presenta, inoltre, il **DGUE** per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 – (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 – Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento;

14.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 39 dell’allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve essere redatta in lingua italiana ed essere sviluppata in modo chiaro e leggibile.

In caso di avalimento premiale il concorrente dovrà presentare nell'offerta tecnica il contratto di avalimento. L'offerta dovrà essere presentata in **3 (tre file distinti)**, ciascuno riferito ad uno degli elementi di valutazione qualitativa riportati al paragrafo 17.1 del presente Disciplinare.

Il concorrente dovrà inserire nella busta telematica "Offerta Tecnica" i seguenti documenti:

A. Documentazione tecnica attestante la «professionalità e adeguatezza dell'offerta» di cui al paragrafo 17.1, lettera A:

Il concorrente indica un **numero massimo di tre servizi** di progettazione svolti relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

I servizi sono scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento per descrivere la propria capacità a svolgere le attività di progettazione e di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sotto il profilo tecnico in relazione ai criteri motivazionali di cui al paragrafo 17.1, lettera A del Disciplinare di gara.

La documentazione riferita al criterio A dovrà essere costituita, nella sua interezza, da un **numero complessivo massimo di 6 (sei) schede**. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

B. Relazione tecnica illustrativa e metodologica della "Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale" indicate al paragrafo 17.1 lettera B – e relativi sub-criteri B.1, B.2, B.3:

La relazione dovrà esplicitare, le caratteristiche e le modalità organizzative con cui sarà svolta la prestazione di progettazione e di Coordinamento per la Sicurezza e dovrà illustrare, in modo preciso, convincente ed esauritivo:

- le tematiche principali e la metodologia di approccio che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- le modalità di esecuzione del servizio;
- le azioni e le proposte di risoluzione delle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzerà l'opera;
- le azioni e le soluzioni in relazione alle esigenze della committenza e a quelle di utilizzo finale;
- l'efficacia e l'efficienza della modalità di organizzazione della gestione della fase progettuale, anche con riferimento alla gestione temporale delle fasi previste.

La relazione, la cui prima pagina dovrà essere un quadro sinottico di sintesi relativo agli aspetti qualificanti la proposta del concorrente, dovrà essere costituita da schede numerate in formato A4 in numero massimo di 8 (otto).

Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

C. Relazione tecnica illustrativa e metodologica – adeguatezza della struttura tecnico organizzativa del gruppo di lavoro per la progettazione e per la direzione lavori;

La relazione dovrà descrivere la struttura tecnico – organizzativa e le professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni richieste di progettazione, di Coordinamento per la Sicurezza in fase di

progettazione e in via opzionale di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, con l'elenco delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

La relazione dovrà presentare il gruppo di lavoro e la struttura tecnico organizzativa messa a disposizione dal concorrente per l'attività oggetto della gara, riportando l'indicazione nominativa dei professionisti destinati allo svolgimento del servizio, il rapporto di lavoro con il concorrente (socio attivo, amministratore, dipendente, consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, consulente su base annua, munito di partita I.V.A. che ha fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A., mandante nell'ambito di un RTP) il ruolo cui saranno assegnati nella commessa in questione e le relative professionalità ed esperienze maturate ed attinenti all'oggetto del servizio, tenuto anche conto delle professionalità richieste e le figure minime previste (paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 del presente Disciplinare di gara).

La relazione dovrà inoltre evidenziare la presenza nel gruppo di lavoro di competenze riferibili alla natura, tipologia e specialità tematiche inerenti ad interventi analoghi a quello oggetto dei servizi.

La relazione dovrà contenere per ogni figura del Gruppo di lavoro proposto una tabella con i seguenti dati, tenendo conto delle professionalità e delle unità minime richieste (paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 del presente Disciplinare di gara):

La relazione dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 8 (otto) schede, che dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. che verranno considerati all'interno del numero massimo di schede previsto.

Il concorrente potrà allegare un estratto dei curricula vitae dei professionisti coinvolti, al fine di mettere in evidenza le relative esperienze, professionalità, specializzazione. Sono esclusi dal numero delle schede gli estratti dei curricula vitae delle professionalità proposte, che, comunque non devono superare il numero di 1 (una) scheda in formato A4 per ogni componente del gruppo di lavoro proposto.

Si precisa che:

I documenti di cui alle precedenti lettere A), B), e C), dovranno essere costituiti da schede (facciate) in formato A4, con carattere equivalente ad "Arial 11". In caso di orientamento verticale, ogni scheda dovrà avere un numero di righe non superiore a 50; in caso di orientamento orizzontale non superiore a 30.

In caso di utilizzo del formato A3 ogni scheda corrisponde a n. 2 schede A4. L'operatore economico dovrà specificare il formato e l'orientamento utilizzati per il format ("formato A4 – orientamento verticale", "formato A4 – orientamento orizzontale", "formato A3 – orientamento orizzontale").

Le pagine relative a copertina e indice non sono da conteggiare nel numero totale delle pagine ammesse per ciascun criterio

Se sarà superato il numero massimo di pagine ammesso (schede), la Commissione giudicatrice valuterà solamente le pagine rientranti nel numero richiesto, non considerando le schede in eccesso.

N.B.:

Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente Committente

Le professionalità e le unità minime indicate nelle tabelle di cui ai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 del presente Disciplinare di gara sono obbligatorie, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La documentazione inserita nella busta virtuale "Offerta Tecnica" non deve contenere indicazioni o riferimenti all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica e/o la mancata sottoscrizione della stessa costituisce causa di esclusione. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI ATTI:

La busta contenente l'offerta tecnica dovrà contenere, in separato allegato, una motivata dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici o commerciali o industriali che si ritengono ostativi all'accoglimento di una eventuale istanza di accesso agli atti. Per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modello "09_Modello dichiarazioni accesso agli atti".

In assenza di tale dichiarazione, l'accesso agli atti si intenderà consentito.

16 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (08_Modello offerta economica). Qualora l'Operatore economico decidesse di utilizzare un diverso modello, questo dovrà avere i medesimi contenuti di cui al predetto Allegato.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, tutti i seguenti elementi:

- a) **ribasso offerto** in cifre e in lettere, sull'importo soggetto a ribasso di **Euro 245.687,14**.

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dell'eventuale quinta cifra indicata nell'offerta economica;

In caso di discordanza, tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, co. 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

L'offerta economica generata dal sistema telematico e l'offerta economica redatta secondo il modello allegato (08_Modello offerta economica) devono essere **entrambe** sottoscritte digitalmente con modalità, alternativamente, CADES o PAdES o secondo le modalità descritte nelle "Regole per l'utilizzo del sistema telematico Appalti&Contratti e-procurement e per le comunicazioni" di cui all'Allegato 7 al presente Disciplinare e inserite nella busta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, parziali o condizionate.

All'interno della busta telematica "C – Offerta Economica", il concorrente può inserire le spiegazioni dei prezzi proposti nell'offerta economica, di cui all'art. 110, comma 3, del Codice.

Il periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la ricezione della stessa, fatte salve eventuali proroghe richieste dall'INRiM.

L'offerta è determinata dall'operatore economico sulla base di calcoli di propria convenienza, a proprio rischio ed è indipendente da qualunque eventualità. L'operatore economico non può, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi successivamente alla presentazione dell'Offerta.

17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
A	Elementi qualitativi	90
B	Elementi economici	10
TOTALE		100

17.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nella seguente tabella.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica:

LETTERA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA DESUNTI DA MAX 3 SERVIZI PREGRESSI	30	A.1	Affinità degli interventi con quello oggetto dei servizi in appalto	30
B	QUALITÀ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E COERENZA CON LA CONCEZIONE PROGETTUALE	30	B.1	Descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	12
			B.2	Modalità di esecuzione del servizio	9
			B.3	Azioni e soluzioni proposte in relazione problematiche specifiche dell’intervento	9
C	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE	30	C.1.	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto per la progettazione e per la direzione lavori	10
			C.2.	Adeguatezza delle figure professionali offerte nel gruppo di lavoro per la progettazione e per la direzione lavori	20
	Totale	90			90

17.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

In riferimento a ciascuno degli elementi discrezionali (D) identificati nella tabella di cui sopra, ogni Commissario attribuirà un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, cui corrisponderà un giudizio sintetico secondo quanto sotto riportato:

A. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - Affinità degli interventi con quello oggetto dei servizi in appalto

La Commissione riterrà più adeguati i servizi di progettazione, nel numero massimo di tre, affini a quello oggetto d’appalto ed aventi ad oggetto le attività di progettazione e di Coordinamento per la sicurezza in fase

di progettazione. L'affinità riguarderà la tipologia delle opere e delle lavorazioni da realizzare, dal punto di vista tecnologico e funzionale, con particolare riferimento a interventi comprendenti opere impiantistiche e edili con funzioni e importi analoghi e in contesti simili rispetto a quelli previsti in appalto.

L'affinità sarà inoltre valutata in termini di edifici passivi certificati secondo la standard Passivehouse e progettati con i criteri NZEB.

La Commissione valuterà con maggior favore i servizi pregressi svolti più recentemente.

	GIUDIZIO	COEFFICIENTE
1	Non affinità	0
2	Limitata affinità	0,25
3	Sufficiente affinità	0,50
4	Buona affinità	0,75
5	Elevata affinità	1

B. QUALITÀ DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E COERENZA CON LA CONCEZIONE PROGETTUALE – METODOLOGIA OPERATIVA

Sub criterio B.1 - Descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio

La Commissione valuterà in modo positivo le offerte che descrivano con maggior precisione, maggior esaustività e maggior efficacia le tematiche principali affrontate e la relativa metodologia di approccio

Sub criterio B.2: Modalità di esecuzione del servizio

La commissione riterrà più adeguate quelle offerte nelle quali il concorrente dimostrerà la maggiore efficacia ed efficienza della modalità di organizzazione della gestione della fase progettuale.

In particolare, la Commissione valuterà in modo positivo le offerte che faranno ricorso a tecniche e metodi tipici di project management.

Sub criterio B.3: Azioni e soluzioni proposte in relazione problematiche specifiche dell'intervento

La Commissione valuterà la concezione metodologica delle attività da svolgere e la qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare, si valuteranno le proposte progettuali:

- in relazione alle esigenze della committenza e a quelle di utilizzo finale;
- in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzerà l'opera;
- in relazione alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste.

C. ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE – GRUPPO DI LAVORO

Sub criterio C.1: Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto per la progettazione

e per la direzione lavori

La Commissione valuterà il gruppo di lavoro per la progettazione e per la direzione lavori in relazione alla professionalità, le esperienze maturate attinenti e adeguate in termini di tipologia (laboratori di ricerca scientifica), natura ed entità all'oggetto del servizio, con particolare riferimento agli standard Passivehouse ed NZEB.

La Commissione valuterà, inoltre, in modo positivo, il gruppo di lavoro che abbia svolto con il medesimo team la progettazione di servizi affini a quello in tematica.

Sub criterio C.2: Adeguatezza delle figure professionali offerte nel gruppo di lavoro di progettazione e per la direzione lavori

La Commissione valuterà l'adeguatezza dei seguenti profili (curriculum vitae) del gruppo di progettazione e di direzione lavori, in relazione alla qualificazione professionale, alle principali esperienze analoghe all'oggetto dell'appalto:

- Progettista in ambito Architettonico;
- Progettista di strutture;
- Progettista impiantista esperto in impianti fluido meccanici a servizio delle costruzioni;
- Progettista impiantista esperto in impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- Direttore dei lavori;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Le valutazioni relative ai citati sub criteri B1, B.2, B3, C.1 e C.2, si svolgeranno applicando i seguenti giudizi:

	GIUDIZIO	COEFFICIENTE
1	Non sufficiente	0
2	Sufficiente	0,25
3	Discreto	0,50
4	Elevato	0,75
5	Molto elevato	1

La Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo tre cifre decimali, ottenute con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5) dai singoli componenti per ogni elemento qualitativo di tipo "discrezionale". Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo come illustrato nella seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Non si effettuerà alcuna riparametrazione.

17.3 – Criterio di valutazione dell'offerta economica

L'attribuzione del punteggio al criterio "Offerta economica" max 10 punti sarà effettuata prendendo in considerazione il ribasso percentuale offerto, per l'espletamento dei servizi, rispetto all'importo a base di gara.

Il punteggio economico è determinato applicando formula bilineare.

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Art. 7.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo – compensatore, secondo la seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice, la commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti

nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta si svolgerà in modalità telematica e avrà luogo il giorno **24/07/2024, alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma secondo le modalità indicate alla sezione "comunicazioni" del presente Disciplinare.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato dal responsabile di fase e dal seggio di gara all'uopo nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà successiva seduta pubblica, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:

- a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- b) offerte economiche che si discostino del 20% dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quattro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP può richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione

appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. c), del Codice, e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), si precisa che:

- a) titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, con sede in Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino; PEC: inrim@pec.it;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Potranno, inoltre, essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Moreno Tivan, Direttore Generale dell'INRiM, e-mail dirgen@inrim.it; il Data Protection Officer è l'Avv. Silvia Misirocchi, e-mail dpo@inrim.it.

F.to: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Claudio Rolfo